



Prot. n. 2024/0006346 2.3.3

Borgomanero, 07/02/2024

Egregio Consigliere Comunale
Faggiano Roberto Cataldo

Oggetto: risposta all'interrogazione protocollata in data 25 gennaio 2024 al n. 0004096/2024 relativa alla limitazione circolazione veicoli (Ordinanza n. 363 del 18 settembre 2023).

Per rispondere al primo quesito dell'interrogazione (se fosse possibile prorogare la decisione presa con l'ordinanza n. 363 del 18/09/2023) è necessario contestualizzare le misure di contenimento dell'inquinamento dell'aria nel loro reale ambito e ripercorrere per grandi linee la progressiva introduzione delle misure stesse.

Per quanto rilevi ai fini della questione posta, le misure limitative della circolazione trovano il loro fondamento primigenio nell'ordinamento eurounitario, ed in particolare nella Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, la quale stabilisce all'art. 23 che, se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV.

La citata Direttiva Europea è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il quale dispone che, qualora in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni adottino un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti.

La Regione Piemonte ha approvato il Piano regionale di qualità dell'aria con D.C.R. 25 marzo 2019, n. 364-6854, nel rispetto del D.Lgs. 155/2010.

Inoltre il 9 giugno 2017, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto hanno sottoscritto il "Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" ("Accordo di bacino padano"), ed il 4 giugno 2019 tra la Presidenza del Consiglio, i Ministri dell'ambiente, dell'economia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stato stipulato il Protocollo di Intesa che istituisce il "Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria", che individua le attività da porre in



Città di Borgomanero

essere per la realizzazione di misure di breve e medio periodo di contrasto all'inquinamento atmosferico.

Nel contempo:

- con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla Direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui quelle della Regione Piemonte;
- la Commissione Europea ha avviato, successivamente, due procedure di infrazione, la n. 2014/2147 (con deferimento alla Corte di Giustizia Europea, C-644/18 del 13/10/2018, per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10) e la n. 2015/2043 (parere motivato del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO₂);
- la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM10, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tuttora in corso";
- con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'allegato XV della Direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 in tali zone;
- la Procura della Repubblica di Torino risulta da notizie di stampa aver aperto un'indagine penale (RGNR 23128/20) nei confronti di Presidenti in carica e cessati, Assessori regionali, Sindaci e Assessori comunali per il reato di inquinamento ambientale in relazione all'ipotesi di non aver adottato sufficienti misure, soprattutto in tema di traffico automobilistico e riscaldamento invernale, per contrastare l'inquinamento da smog.

Le misure strutturali di limitazione della circolazione veicolare che interessano anche il territorio di Borgomanero, dunque, risalgono all'anno 2019:

- dal 01/10/2019 divieto di circolazione nel periodo invernale per i veicoli trasporto persone cat. M1 diesel euro 3 e categorie inferiori (D.G.R. 8-199 del 09/08/2019);
- dal 01/01/2021 divieto di circolazione nel periodo invernale per i veicoli trasporto persone cat. M1 diesel euro 4 e categorie inferiori (D.G.R. 14-1996 del 25/09/2020).

Le misure finora adottate, anche con ordinanze sindacali, si inseriscono quindi in un sistema di fonti particolarmente articolato e vincolante, derivante in primis dagli



Città di Borgomanero

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, che vincola tutti i livelli di governo, compresi gli Enti Locali, al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia. E li vincola, sia chiaro, a prescindere dalla condivisione o meno di tali misure: perché in un sistema democratico non è consentito a chi governa di assumere decisioni in maniera arbitraria.

Anche la previsione del divieto di circolazione nel periodo invernale per i veicoli trasporto persone cat. M1 diesel euro 5 non è una novità, perché risale alla D.G.R. 26-3694 del 06/08/2021, che ne prevedeva l'entrata in vigore dal 15 settembre 2023.

L'ordinanza n. 363 del 18/09/2023, a cui si riferisce l'interrogazione, altro non fa che recepire quanto disposto dalla Regione con D.G.R. 23-7444 del 13/09/2023, a sua volta attuativa del Decreto-Legge n. 121 del 12 settembre 2023, espungendo dall'elenco dei veicoli soggetti al divieto di circolazione invernale quelli con motorizzazione diesel omologati euro 5. Prorogare tale decisione, anche ammesso che fosse possibile per un Sindaco sottrarsi agli obblighi imposti dall'appartenenza all'Unione Europea, avrebbe comportato non un allentamento delle misure di limitazione, ma l'assoggettamento a tali limitazioni di un'amplissima categoria di veicoli di recente immatricolazione e generalmente in buone condizioni.

Per quanto riguarda il secondo quesito, fermo restando il principio di autoresponsabilità di matrice costituzionale, che impone ai consociati una cittadinanza attiva e consapevole, l'informazione relativa alle limitazioni alla circolazione veicolare di carattere ambientale è stata data in primis attraverso la strumentazione normativamente prevista a tale scopo, che è costituita dalla segnaletica stradale.

Nella consapevolezza che è impossibile sintetizzare in un cartello stradale l'articolatissima disciplina di dettaglio recata dai provvedimenti regionali, che differenziano le misure in base ai periodi dell'anno, alle fasce orarie, al livello rilevato di inquinamento ambientale del momento, alle categorie di omologazione dei veicoli e alla classificazione ambientale degli stessi, è stata creata sul sito internet istituzionale un'apposita sezione, che, oltre a fornire informazioni aggiuntive, rimanda al sito della Regione Piemonte, sul quale è possibile, per chi intende informarsi, reperire le informazioni necessarie.

Va precisato, al proposito della segnaletica stradale, che i cartelli apposti negli ultimi mesi non sono una novità assoluta, essendo stati apposti semplicemente in sostituzione di quelli già precedentemente presenti, ma (ancor) meno chiari anche a causa degli aggiornamenti nel corso del tempo apportati mediante adesivi.



Città di Borgomanero

Venendo al terzo quesito, le esenzioni possibili rispetto alle limitazioni sono tassativamente previste ai punti 3, 4 e 5 dell'allegato 1.2 della D.G.R. n. 26-3694 del 06/08/2021, che si riporta in allegato.

Infine, il funzionamento del sistema "MoVe In" è definito dall'allegato B della D.D. n. 357 del 07/06/2021, che si riporta in allegato.

In sintesi, il proprietario di un veicolo soggetto alle limitazioni può aderire al servizio; al veicolo viene assegnato un tetto massimo di chilometri (variabile in base alla categoria ambientale) che possono essere percorsi annualmente sull'intero territorio dei comuni che partecipano all'iniziativa, tranne che nei periodi di attivazione delle misure temporanee in previsione di situazioni di accumulo critico degli inquinanti. Una scatola nera (black-box) installata a bordo del veicolo calcola i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. Raggiunto il tetto massimo di percorrenza assegnato, il mezzo non potrà più circolare nelle aree soggette a limitazioni sino al termine dell'anno di adesione al servizio. Sarà sempre possibile controllare i chilometri residui via app o dal sito web. In caso di controllo su strada, il superamento o meno della soglia chilometrica potrà essere verificato dalla polizia municipale attraverso specifica app.

Distinti saluti.

Il Sindaco
(Sergio Bossi)*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.